

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1 agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 515 del 4 ottobre 2019

Presa d'atto dell'approvazione di n. 3 interventi (ID85988495-ID87413799-ID87467130) a seguito di supplemento istruttorio da parte del S.I.I. e contestuale concessione dei contributi per il miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, ai sensi dell'ordinanza n. 281/2016

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012).

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che - tra l'altro -:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per l'emergenza e la ricostruzione (art. 1, comma 2°);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono state assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1° e 6°);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5° e 5-bis);
- ha stabilito all'art. 1 comma 1 le disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante «Sospensione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»; (in seguito d.m. 1 giugno 2012);
- ha identificato in allegato 1 i 14 Comuni lombardi nei quali le attività produttive, al fine di favorire la loro rapida ripresa, devono acquisire il certificato di agibilità sismica di cui all'art.3 comma 7, risolvendo le carenze strutturali così come meglio specificate al successivo comma 8.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visti i Regolamenti UE che disciplinano la concessione di contributi «De Minimis» n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, valido per tutti i settori di cui in particolare si richiama la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, valido per il settore agricolo.

Visto il Regolamento UE n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

entrato in vigore dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea avvenuta il 22 febbraio 2019 e con il quale è stato elevato il massimale di contribuzione per il settore agricolo a € 20.000,00 nel triennio in luogo del precedente € 15.000,00, con la conseguente applicazione del nuovo limite a tutti gli interventi presentati ai sensi dell'Ordinanza n. 281/2016.

Viste le proprie ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 14 del «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e ss.mm.ii.;
- 22 dicembre 2016, n. 281 «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 - Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese agricole e agroalimentari insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, quarto provvedimento» e ss.mm.ii.;
- 26 gennaio 2019, n. 457 con la quale, fra l'altro, si è disposto di utilizzare le risorse residue di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2012 e s.m.i. di € 1.000.000,00 per finanziare, in luogo delle risorse di cui all'art. 1 comma 443 della legge 208/2015, gli interventi presentati ai sensi dell'ordinanza n. 281 in deroga a quanto previsto in ordinanza.

Atteso che l'ordinanza commissariale n. 281, con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di contributo per interventi di miglioramento sismico anche con rimozione delle carenze strutturali, è finanziata secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 457 con una somma pari a € 1.000.000,00 depositata sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia-d.l. 74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato, sezione di Milano, capitolo 999.

Tenuto Conto che, l'ordinanza n. 281 e s.m.i stabilisce, all'articolo 5, comma 1, che la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. è assunta dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) come definito dall'ordinanza del commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore «Agricoltura e Agroindustria» sia per le attività di valutazione delle istanze presentate quanto per la successiva valutazione delle rendicontazione della spesa ai fini della liquidazione dei contributi.

Tenuto conto che con l'ordinanza n. 482 vi è la preso atto degli esiti istruttori del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria presso Regione Lombardia e dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2019/316 che eleva il massimale de Minimis per l'agricoltura da €15.000,00 a € 20.000,00, concedendo il contributo a 28 interventi presentati da imprese del settore Agricolo e Agroindustria, ubicate nei comuni mantovani del «cratere sismico» adeguandone, ove possibile, il finanziamento al nuovo limite.

Considerato che con la stessa ordinanza n. 482 viene rimesso al S.I.I. un supplemento istruttorio per tre domande inizialmente escluse per raggiungimento della contribuzione massima al fine di verificarne la potenziale ammissibilità alla luce del nuovo limite.

Considerato, altresì, che l'ordinanza n. 503 del 1 agosto 2019 modifica l'articolo 5 «Responsabile del Procedimento» della citata ordinanza n. 281, al comma 1, stabilendo testualmente «1. La funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi della l. 241/90 e ss.mm.ii. è assunta dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) definito con ordinanza del commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i per il settore «Agricoltura e Agroindustria» per le attività di valutazione delle istanze presentate e di eventuale concessione del relativo contributo. La funzione di responsabile del procedimento per le successive fasi di valutazione della rendicontazione della spesa e di eventuale liquidazione dei contributi, è assunta dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di cui alle ordinanze nn. 3 e 51.» e sopprime al comma 1° dell'articolo 7 «Erogazione dei Contributi» della suddetta ordinanza commissariale n. 482, le parole: «al SII, di cui all'art. 5.».

Preso atto del decreto n. 12174 del 22 agosto 2019 con il quale il S.I.I. modifica parzialmente i decreti n. 19691 del 24 dicembre 2018 e n. 1012 del 29 gennaio 2019, nonché i relativi allegati C e D, dando atto della non ammissibilità del contributo a n. 5 richiedenti e approvando n. 31 domande comprensive delle tre

Serie Ordinaria n. 42 - Mercoledì 16 ottobre 2019

istanze che hanno necessitato di un supplemento istruttorio da parte dello stesso S.I.I. come disposto con l'ordinanza n. 482.

Preso atto che la legge 24 dicembre 2012 n. 234 ed il successivo regolamento di attuazione prevedono espressamente l'obbligo - per l'amministrazione concedente - della registrazione entro 20 giorni dalla data di concessione di tutti i contributi autorizzati con notifica della Commissione Europea, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato «RNA» e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale «SIAN», pena la nullità dell'atto di concessione stesso e di aver provveduto, ai sensi del suddetto Regolamento, ad effettuare le prescritte visure propedeutiche alla concessione di aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e sul Sistema Informativo Unificato dei Servizi del Comparto Agricolo, Agroalimentare e Forestale (SIAN), finalizzati a verificare la concedibilità dell'agevolazione ai sensi dei vigenti Regolamenti comunitari in materia.

Considerate le visure relative agli aiuti De Minimis e agli altri aiuti di stato percepiti dai beneficiari ammissibili, nonché le visure Deggendorf e la registrazione dei singoli nuovi contributi sui sistemi informativi RNA e SIAN, di cui si riportano in allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, i codici identificativi «Visura Aiuti De Minimis VERCOR», «Visura Aiuti VERCOR», «Visura Deggendorf VERCOR» e «Codice Univoco della Concessione».

Ritenuto opportuno approvare l'allegato «A» *«Interventi di Miglioramento Sismico, Quarto Provvedimento ord. n. 281/2016 - Domande Ammesse a Finanziamento e relativo contributo concesso»*, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le tre istanze ammesse identificate con l'ID progetto n. 85988495, n. 87413799 e n. 87467130, che sono state assoggettate a supplemento istruttorio da parte dello stesso S.I.I., e i relativi contributi concedibili.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*, ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

per le motivazioni in premessa addotte:

1. di concedere il contributo alle tre istanze, identificate con l'ID progetto n. 85988495, n. 87413799 e n. 87467130, che hanno necessitato di un supplemento istruttorio da parte dello stesso S.I.I., come disposto al punto 3 dell'ordinanza n. 482, di cui all'Allegato «A» *«Interventi di Miglioramento Sismico, Quarto Provvedimento ordinanza n. 281 - Domande Ammesse a Finanziamento e relativo contributo concesso»*, parte integrante e sostanziale del presente atto, a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 13°, del d.l. n. 83/2012 cd. «Fondo INAIL», disponibili sul conto di Contabilità Speciale n. 5713 intestato a «Commissario Presidente Regione Lombardia - d.l. n. 74/2012», aperto presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato Sezione di Milano, capitolo 999;

2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria, ai tre beneficiari che hanno necessitato di un supplemento istruttorio e ammessi dallo stesso S.I.I., ai Comuni di Gonzaga, San Benedetto Po e Pegognaga ove sono collocati i tre interventi, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

----- • -----

Allegato A: Interventi di Miglioramento Sismico, Quarto Provvedimento Ordinanza n. 281/2016 - Domande Ammesse a Finanziamento e relativo contributo concesso.

n.	Id	P. IVA / C.F.	Denominazione / Ragione Sociale	Comune unità locale	De Minimis già percepiti	Spesa ammissibile senza IVA	Contributo Concesso	Visura Aiuti de minimis VERCOR	Visura aiuti VERCOR	Visura DEGGENDORF VERCOR	Codice Univoco della Concessione	CUP
29	85988495	00259070209	AZIENDA AGRICOLA BENATTI RENZO, CARLO, ANGELO & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	GONZAGA	€ 12.678,00	€ 275.166,01	€ 7.322,00	3788270	3412735	3788304	R-554786	J32J19001560008
30	87413799	01787470200	SOCIETA' AGRICOLA ALTEMANI NORBERTO E ALFREDO S.S.	SAN BENEDETTO PO	€ 14.249,60	€ 132.526,19	€ 5.750,40	3788265	3788289	3788307	R-554789	J42J19001270008
31	87467130	01775170200	SOCIETA' AGRICOLA PANARELLI LUIGI E GILBERTO S.S.	PEGOGNAGA	€ 12.678,00	€ 15.968,05	€ 7.322,00	3788266	3788295	3788313	R-554792	J62J19001140008
							TOTALE			€	20.394,40	